



Seminario aggiornamento
professionale SOLOM

**L'ESECUZIONE DEL CONTRATTO
NEL NUOVO CODICE DEI
CONTRATTI PUBBLICI**

21 giugno 2023

Avvocato Angela Ruotolo
a.ruotolo@aerrestudiolex.it

CAUZIONE DEFINITIVA

ART. 117 e 106

IMPORTO

RIDUZIONI

SOSTITUZIONE CON

RITENUTE

- **IMPORTI:**

- In caso di aggiudicazione con ribassi superiori al 10 per cento, la garanzia è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento
- Se il ribasso è superiore al 20 per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento

- **RIDUZIONI:**

- del 30 per cento (e non più del 50%) per gli operatori economici in possesso di certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000
- del 50 per cento, non cumulabile con quella di cui al primo periodo, nei confronti delle micro, delle piccole e delle medie imprese e dei raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da micro, piccole e medie imprese
- riduzione del 10 per cento, cumulabile con la riduzione di cui al primo e secondo periodo, quando l'operatore economico presenti una fideiussione, emessa e firmata digitalmente, che sia gestita mediante ricorso a piattaforme operanti con tecnologie basate su registri distribuiti ai sensi dell'articolo 8-ter, comma 1, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, conformi alle caratteristiche stabilite dall'AGID
- riduzione, fino ad un importo massimo del 20 per cento, cumulabile con le riduzioni di cui al primo e secondo periodo, quando l'operatore economico possieda uno o più delle certificazioni o marchi individuati, tra quelli previsti dall'allegato II.13, nei documenti di gara iniziali che fissano anche l'importo della riduzione, entro il limite massimo predetto

- **SOSTITUZIONE CON RITENUTE**

- per gli appalti di lavori, è facoltà dell'appaltatore di richiedere la sostituzione della fideiussione con ritenute di garanzia del 10% sui SAL e stazione appaltante può opporsi alla sostituzione della garanzia, per motivate ragioni di rischio dovute a particolari caratteristiche dell'appalto o a specifiche situazioni soggettive dell'esecutore dei lavori

**MODIFICHE AL
CONTRATTO IN CORSO
DI ESECUZIONE**

**INQUADRAMENTO
SISTEMATICO**

**ART. 9 PRINCIPIO DI CONSERVAZIONE
DELL'EQUILIBRIO CONTRATTUALE**



**FAVOR PER L'INSERIMENTO DI CLAUSOLE DI
RINEGOZIAZIONE NEL CONTRATTO**

ART. 60 REVISIONE PREZZI

**ART. 120 MODIFICA DEI CONTRATTI IN
CORSO DI ESECUZIONE**

IL PRINCIPIO DI CONSERVAZIONE DELL'EQUILIBRIO CONTRATTUALE

CONDIZIONI

L'ART. 9 SANCISCE IL DIRITTO DELLA PARTE SVANTAGGIATA ALLA RINEGOZIAZIONE SECONDO BUONA FEDE DEL CONTRATTO ALLE SEGUENTI CONDIZIONI:

- non aver assunto volontariamente il rischio dell'evento sopravvenuto
- l'avvenimento sopravvenuto derivi da eventi straordinari e imprevedibili al momento della stipula;
- estraneità delle sopravvenienze all'alea contrattuale e alle normali fluttuazioni di mercato

IL PRINCIPIO DI CONSERVAZIONE DELL'EQUILIBRIO CONTRATTUALE

RISORSE UTILIZZABILI E EFFETTI

- gli oneri per la rinegoziazione sono riconosciuti all'esecutore a valere sulle somme a disposizione indicate nel quadro economico dell'intervento, alle voci imprevisti e accantonamenti e, se necessario, anche utilizzando le economie da ribasso d'asta
- la rinegoziazione si limita al ripristino dell'originario equilibrio del contratto oggetto dell'affidamento, quale risultante dal bando e dal provvedimento di aggiudicazione, senza alterarne la sostanza economica
- se le circostanze sopravvenute rendono la prestazione, in parte o temporaneamente, inutile o inutilizzabile per uno dei contraenti, questi ha diritto a una riduzione proporzionale del corrispettivo, secondo le regole dell'impossibilità parziale

ART. 60 REVISIONE PREZZI

CARATTERI GENERALI

- l'inserimento delle clausole di **revisione prezzi** nei documenti di gara è obbligatorio
- non devono apportare modifiche che alterino la natura generale del contratto o dell'accordo quadro
- si attivano al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, che determinano una variazione del costo dell'opera, della fornitura o del servizio, in aumento o in diminuzione, superiore al 5 per cento dell'importo complessivo del contratto
- operano nella misura dell'80 per cento della variazione stessa, in relazione alle prestazioni da eseguire in maniera prevalente.

ART. 60 REVISIONE PREZZI

INDICI UTILIZZABILI

- **indici di costo pubblicati entro il 30 settembre di ogni anno**, unitamente alla relativa metodologia di calcolo, sul portale istituzionale dell'ISTAT in conformità alle pertinenti disposizioni normative europee e nazionali in materia di comunicazione e diffusione dell'informazione statistica ufficiale
- **Per i lavori:** indici sintetici di costo di costruzione
- **Per servizi e forniture:** indici dei prezzi al consumo, dei prezzi alla produzione dell'industria e dei servizi e gli indici delle retribuzioni contrattuali orarie

ART. 60 REVISIONE PREZZI

COPERTURA ECONOMICA

- nel limite del 50 per cento delle le risorse appositamente accantonate per imprevisti nel quadro economico di ogni intervento, fatte salve le somme relative agli impegni contrattuali già assunti, e le eventuali ulteriori somme a disposizione della medesima stazione appaltante e stanziare annualmente relativamente allo stesso intervento
- le somme derivanti da ribassi d'asta, se non ne è prevista una diversa destinazione dalle norme vigenti
- le somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza della medesima stazione appaltante e per i quali siano stati eseguiti i relativi collaudi o emessi i certificati di regolare esecuzione, nel rispetto delle procedure contabili della spesa e nei limiti della residua spesa autorizzata disponibile

ART. 60 REVISIONE PREZZI

CONTROVERSIE

- **Domanda: l'attuale formulazione della norma consente ancora di affermare che le clausole revisionali non attribuiscono all'appaltatore un diritto alla revisione dei prezzi ma l'interesse legittimo all'apertura di un procedimento tecnico discrezionale da parte della amministrazione, che deve valutare la sussistenza dei presupposti di legge per il suo riconoscimento ?**

ART. 120 MODIFICA DEI CONTRATTI IN CORSO DI ESECUZIONE

SINTESI SISTEMATICA

- **COMMA 1: MODIFICHE DI TIPO QUALITATIVO E QUANTITATIVO AMMISSIBILI (PREVISTE DAL CONTRATTO, PER SERVIZI SUPPLEMENTARI, PER VARIANTI IN CORSO D'OPERA, PER LA SOSTITUZIONE DEL CONTRAENTE**
- **COMMI 2, 3 E 4 SOGLIE ECONOMICHE DELLE MODIFICHE DI TIPO QUALITATIVO E QUANTITATIVO AMMISSIBILI**
- **COMMI 5 E 6: DEFINIZIONE MODIFICHE NON SOSTANZIALI E MODIFICHE SOSTANZIALI VIETATE**
- **7: MODIFICHE PER RISPARMI DI SPESA O SOLUZIONI EQUIVALENTI E MIGLIORATIVE**
- **COMMA 8: PROCEDIMENTO DI RINEGOZIAZIONE DEL CONTRATTO**
- **COMMA 9: INCREMENTO DEL QUINTO**
- **COMMA 10: CARATTERISTICHE DELLA PROROGA PREVISTA DAL CONTRATTO**
- **COMMA 11: DISCIPLINA DELLA PROROGA ECCEZIONALE**
- **COMMI 13, 14 E 15: POTERI DEL RUP, DISCIPLINA DELL'APPROVAZIONE DELLE VARIANTI, ONERI DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE AD ANAC**

ART. 120 MODIFICA DEI CONTRATTI IN CORSO DI ESECUZIONE

COMMA 1 MODIFICHE DI TIPO QUALITATIVO E QUANTITATIVO

MODIFICHE DI TIPO QUALITATIVO E QUANTITATIVO

1. **modifiche previste dal contratto** in clausole chiare, precise e inequivocabili dei documenti di gara iniziali, che possono consistere anche in clausole di opzione
2. per la sopravvenuta necessità di lavori, servizi o **forniture supplementari**, non previsti nell'appalto iniziale quando non sia possibile il cambiamento del contraente per motivi economici, tecnici o aumento di costi e disagi
3. per **varianti in corso d'opera** necessarie in corso di esecuzione dell'appalto
 1. per effetto di circostanze imprevedibili quali nuove disposizioni legislative o regolamentari o provvedimenti sopravvenuti di autorità o enti preposti alla tutela di interessi rilevanti
 2. per sostituzione del contraente determinata da previsioni contrattuali, morte, insolvenza o ristrutturazioni societarie
 3. per assunzione in capo alla stazione appaltante degli obblighi del contraente principale nei confronti del subappaltatore

ART. 120 MODIFICA DEI CONTRATTI IN CORSO DI ESECUZIONE

COMMI 2, 3 E 4 SOGLIE ECONOMICHE

SOGLIE ECONOMICHE DI AMMISSIBILITÀ SENZA GARA PER LAVORI SUPPLEMENTARI E VARIANTI IN CORSO D'OPERA

1. L'aumento di prezzo del contratto non può eccedere il **50% del valore del contratto iniziale**; in caso di più modifiche successive, la limitazione si applica al valore di ciascuna modifica
2. la struttura del contratto o dell'accordo quadro e l'operazione economica sottesa rimangono inalterate
3. Il **valore della modifica** rimane al di sotto
 1. della soglia comunitaria
 2. del 10 per cento del valore iniziale del contratto per i contratti di servizi e forniture; il 15 per cento del valore iniziale del contratto per i contratti di lavori;
 3. in caso di più modifiche successive, i valori di cui sopra sono accertati sulla base del valore complessivo del contratto al netto delle successive modifiche
4. se il contratto prevede una clausola di indicizzazione, il valore di riferimento è il prezzo aggiornato

ART. 120 MODIFICA DEI CONTRATTI IN CORSO DI ESECUZIONE

COMMI 5 e 6 MODIFICHE SOSTANZIALI E NON SOSTANZIALI

MODIFICHE NON SOSTANZIALI E SOSTANZIALI

1. a prescindere dal loro valore, le modifiche non sostanziali sono sempre consentite
2. la modifica è considerata sostanziale quando altera considerevolmente la struttura del contratto o dell'accordo quadro e l'operazione economica sottesa e comunque quando ricorrono queste condizioni:
 1. la modifica introduce condizioni che, se fossero state contenute nella procedura d'appalto iniziale, avrebbero consentito di ammettere candidati diversi da quelli inizialmente selezionati o di accettare un'offerta diversa da quella inizialmente accettata, oppure avrebbero attirato ulteriori partecipanti alla procedura di aggiudicazione la struttura del contratto o dell'accordo quadro e l'operazione economica sottesa rimangono inalterate
 2. la modifica cambia l'equilibrio economico del contratto o dell'accordo quadro a favore dell'aggiudicatario in modo non previsto nel contratto iniziale;
 3. la modifica estende notevolmente l'ambito di applicazione del contratto
 4. un nuovo contraente sostituisce quello cui la stazione appaltante aveva inizialmente aggiudicato l'appalto al di fuori dei casi previsti dal comma 1

ART. 120 MODIFICA DEI CONTRATTI IN CORSO DI ESECUZIONE

COMMA 7 MODIFICHE PER RISPARMI DI SPESA

MODIFICHE SEMPRE AMMESSE PER RISPARMI DI SPESA O OTTIMIZZAZIONE DEL CONTRATTO

1. Sono sempre consentite, nei limiti delle somme a disposizione le modifiche al progetto proposte dalla stazione appaltante ovvero dall'appaltatore con le quali, nel rispetto della funzionalità dell'opera:
 - a) si assicurino risparmi, rispetto alle previsioni iniziali, da utilizzare in compensazione per far fronte alle variazioni in aumento dei costi delle lavorazioni;
 - b) si realizzino soluzioni equivalenti o migliorative in termini economici, tecnici o di tempi di ultimazione dell'opera.

ART. 120 MODIFICA DEI CONTRATTI IN CORSO DI ESECUZIONE

COMMA 8 PROCEDIMENTO DI RINEGOZIAZIONE DEL CONTRATTO

RINEGOZIAZIONE DEL CONTRATTO

sempre ammessa ai sensi dell'art.9

1. Secondo le procedure previste dalle clausole di rinegoziazione, se previste
2. oppure a seguito di richiesta di rinegoziazione avanzata senza ritardo
3. la richiesta di rinegoziazione non giustifica, di per sé, la sospensione dell'esecuzione del contratto.
4. il RUP provvede a formulare la proposta di un nuovo accordo entro un termine non superiore a tre mesi.
5. nel caso in cui non si pervenga al nuovo accordo entro un termine ragionevole, la parte svantaggiata può agire in giudizio per ottenere l'adeguamento del contratto all'equilibrio originario, salva la responsabilità per la violazione dell'obbligo di rinegoziazione

ART. 120 MODIFICA DEI CONTRATTI IN CORSO DI ESECUZIONE

COMMA 9 INCREMENTO DEL QUINTO

INCREMENTO DEL QUINTO

- Nei documenti di gara iniziali può essere stabilito che, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, la stazione appaltante possa imporre all'appaltatore l'esecuzione alle condizioni originariamente previste. In tal caso l'appaltatore non può fare valere il diritto alla risoluzione del contratto

ART. 120 MODIFICA DEI CONTRATTI IN CORSO DI ESECUZIONE

COMMA 10 CLAUSOLE DI PROROGA

PROROGA PREVISTA DAL CONTRATTO

- nel caso in cui nel bando e nei documenti di gara iniziali sia prevista un'opzione di proroga, il contraente originario è tenuto a eseguire le prestazioni contrattuali ai prezzi, patti e condizioni stabiliti nel contratto o, se previsto nei documenti di gara, alle condizioni di mercato ove più favorevoli per la stazione appaltante

ART. 120 MODIFICA DEI CONTRATTI IN CORSO DI ESECUZIONE

COMMA 11 PROROGA TECNICA

PROROGA NON PREVISTA DAL CONTRATTO

- in casi eccezionali nei quali risultino **oggettivi e insuperabili ritardi nella conclusione della procedura di affidamento del contratto**, è consentito, per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura, prorogare il contratto con l'appaltatore uscente qualora l'interruzione delle prestazioni possa determinare situazioni di pericolo per persone, animali, cose, oppure per l'igiene pubblica, oppure nei casi in cui l'interruzione della prestazione dedotta nella gara determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico che è destinata a soddisfare.
- in tale ipotesi il contraente originario è tenuto all'esecuzione delle prestazioni ai prezzi, patti e condizioni previsti nel contratto

ART. 120 MODIFICA DEI CONTRATTI IN CORSO DI ESECUZIONE

COMMI 13, 14 e 15 PROCEDIMENTO

APPROVAZIONE VARIANTI

- Autorizzazione del RUP
- Approvazione delle modifiche progettuali ex comma 7 dalla stazione appaltante su proposta del RUP (allegato II.4)
- Pubblicazione degli avvisi di avvenuta modifica del contratto
- Comunicazione ad ANAC

CONTENZIOSO DURANTE L'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

LE RISERVE art.7 Allegato II.14

ARTICOLI CHE FANNO ESPRESSO RIFERIMENTO ALLE RISERVE

1. art. 115 controllo tecnico contabile e amministrativo
2. art. 121 in materia di sospensioni
3. art. 140 in materia di somma urgenza
4. l'art. 210 accordo bonario
5. art. 7 dell'Allegato II.14 disciplina le modalità ed i termini di iscrizione delle riserve.

CONTENZIOSO DURANTE L'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

LE RISERVE NOVITÀ

INNOVAZIONI RISPETTO ALLA DISCIPLINA DEL REGOLAMENTO

1. sembra essere venuto meno il termine entro il quale le riserve debbano essere esplicitate (in genere 15 giorni dall'iscrizione) e che quindi l'Impresa abbia l'onere di iscrivere e, immediatamente, esplicitare le proprie richieste e domande nei confronti della Committente
2. **non costituiscono riserve:**
 - le contestazioni e le pretese economiche che siano estranee all'oggetto dell'appalto o al contenuto del registro di contabilità;
 - le richieste di rimborso delle imposte corrisposte in esecuzione del contratto di appalto;
 - il pagamento degli interessi moratori per ritardo nei pagamenti;
 - le contestazioni circa la validità del contratto;
 - **LE DOMANDE DI RISARCIMENTO MOTIVATE DA COMPORTAMENTI DELLA STAZIONE APPALTANTE O DA CIRCOSTANZA A QUEST'ULTIMA RIFERIBILI;**
 - il ritardo nell'esecuzione del collaudo motivato da comportamento colposo della stazione appaltante



GRAZIE PER L'ATTENZIONE !

Avv. Angela Ruotolo
Viale Tunisia, 25
20124 MILANO
a.ruotolo@aerrestudiolex.it